



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

- U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale -

ORDINANZA N° 48 DEL 06/05/2020

OGGETTO: PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RINNOVO DIVIETI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI E NON REVOCATI.

IL SINDACO

RICHIAMATE le nostre precedenti Ordinanze:

- n. 44 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 07/04/2020 ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZE NN. 97-98 E 99 DEL 03/04/2020 - RIEPILOGO DIVIETI E LIMITAZIONI - ADOZIONE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO";
- n. 46 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 21/04/2020 ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 07/04/2020 - REVOCA CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI E ULTERIORI OBBLIGHI";
- n. 47 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 27/04/2020 ad oggetto: "PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA ORDINANZE SINDACALI N. 44 DEL 07/04/2020 & N. 46 DEL 21/04/2020";

VISTI i numerosi provvedimenti normativi attualmente vigenti, approvati dal Governo, ampiamente indicati nelle richiamate ordinanze, che qui s'intendono riportati, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato su G.U. Serie Generale n.108 del 27/04/2020;

CONSTATATO che il Presidente della Giunta della Regione Liguria ha emesso numerose ordinanze tra le quali, in data 03/05/2020, le n.ro:

- 24/2020 relativa alla "*programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base delle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020*";
- 25/2020 inerente le "*misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a interpretazione attuativa sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020*";

PRESO ATTO delle varie note interpretative ed esplicative emesse da Ministeri, Regione Liguria, Prefettura e Questura di Savona in merito alle norme legislative emanate e precedentemente richiamate;

CONSIDERATO che è in atto l'analisi e la verifica della situazione, sia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che da quello della Giunta della Regione Liguria, al fine della redazione di nuove linee d'indirizzo e/o aggiornare i piani nazionali e territoriali, sia per la cd. "Fase 2", in corso di attuazione, che per i successivi step da attuare nella gestione dell'infezione in atto;

VALUTATA la condizione epidemiologica in generale e sul territorio comunale che attesta l'efficacia delle misure adottate;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione attuale e del comportamento tenuto dai cittadini a seguito dell'emissione degli atti, dell'introduzione di divieti e delle limitazioni;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, stante le condizioni di eccezionalità ed urgenza di tutela della salute pubblica consentano comunque di modificare, integrare e rinnovare le disposizioni già assunte;

EVIDENZIATO che nella ns. richiamata ordinanza n. 44-2020 (Staff) era stata tra l'altro disposta, in base all'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, la durata degli atti emanati pari a gg. 30, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

VALUTATA: l'opportunità di confermare e/o modificare alcune disposizioni già in atto, nell'ottica di consentire una graduale ripresa delle attività e della mobilità delle persone utile sotto l'aspetto socio-economico, con riduzione e soppressione di alcuni divieti, al fine di garantire uniformità nell'attuazione dei programmi e delle disposizioni oltre che introdurre ulteriori limitazioni o chiarimenti per specificare i comportamenti dei cittadini;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «*il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*», nonché «*nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*»;

VISTO il già citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, all'articolo 3, il quale prevede tra l'altro che «*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*»;

VISTO:

- l' articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, s.o. n. 77/L)
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, allo scopo di continuare a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nell'ambito del territorio comunale si applicano ancora le seguenti misure specifiche:

- apertura della passerella pedonale di Capo Santo Spirito;
- la chiusura dei parchi pubblici comunali attrezzati ad eccezione delle aree di sgambamento cani;
- il divieto di utilizzo delle aree gioco per bambini anche se posti al di fuori dei parchi pubblici;
- il divieto di stazionamento prolungato con finalità ludiche sugli arenili dove sono invece consentite le attività sportive previste dal DPCM 26/4/2020 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 03/5/2020 e dove sono altresì consentite le attività lavorative autorizzate e, solo per i residenti in Liguria, per le finalità di cui al punto 18 dell'ordinanza regionale nr. 25/2020;
- a tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione portandosi in spazi chiusi - pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, banche, uff. postale, servizi comunali ecc....) oltre che nei mercati all'aperto e sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente e comunque in tutte le occasioni, anche in luoghi aperti, in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza si devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina (le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da specifica certificazione medica);
- utilizzo delle mascherine e mantenimento distanziamento sociale all'interno dei cimiteri;
- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- in caso di utilizzo delle panchine e delle restanti sedute collocate sul territorio comunale, per la durata strettamente necessaria al riposo dall'affaticamento da deambulazione, devono essere rispettate tutte le disposizioni previste ed in particolare il distanziamento personale;
- il personale dipendente di ogni attività, compreso quello di questo Ente, nell'orario di lavoro/servizio, deve adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, gli opportuni D.P.I., l'uso di guanti dove prescritto, oltre ad effettuare costantemente l'igiene delle mani attraverso idonei mezzi detergenti (gel disinfettanti).

STABILISCE CHE

resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati da questo atto, quanto previsto dalle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare l'Allegato 4 "Misure igienico-sanitarie", con ordinanze e decreti del Ministro della salute e del medesimo Ministro di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 oltre a tutti gli atti del Presidente della Regione Liguria.

Quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale, il mancato rispetto delle misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto provvedimento.

Per le violazioni relative ad inosservanza riconducibile alle ulteriori limitazioni imposte con la presente ordinanza, ai sensi del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione a norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze, è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione è raddoppiata.

Le disposizioni della presente producono i loro effetti dalla data di emissione e per 30 gg. - reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020 - termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Il tutto salvo eventuale revoca.

DISPONE

di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto.

La trasmissione dell'atto al locale Comando Stazione Carabinieri.

Al Corpo di Polizia Municipale e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - a. ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni;
 - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

IL SINDACO
Giancarlo CANEPA

Documento informatico sottoscritto digitalmente
ex artt.20 e 21 D.Lgs n.62/2005

MM/mm

OS_48-RINNOVO_OS_44-46-47=2020